Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. **602.**

Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e in particolare l'art. 28 della legge medesima;

Udito il parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, le quali svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed ai lavoratori soci di organismi di fatto, esercenti le medesime attività, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, le seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale si applicano secondo le norme, entro i limiti e le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano dette forme, nonchè secondo quanto disposto nei successivi articoli:

assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale;

assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;

assistenza dell'ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

provvidenze della gestione case per lavoratori.

L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere modificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

Art. 2.

Ai fini del presente decreto si considerano organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, quelli per i quali concorrono i seguenti requisiti:

a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte dell'organismo cooperativo;

b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai soci;

c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto;

d) il numero dei soci non deve essere inferiore a tre;

e) i soci debbono esercitare effettivamente l'arte o il mestiere corrispondente alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito o attività tecnica accessoria; i soci addetti ad attività amministrative sono assicurati ai sensi del presente decreto a condizione che non superino il numero di uno per ogni dodici soci o frazione.

Art. 3.

Gli organismi associativi, di cui al primo comma del precedente art. 1, sono tenuti a presentare agli enti di previdenza e assistenza sociale, ai fini dell'ammissione alle forme di previdenza e di assistenza sociale gestite dagli enti stessi, la seguente documentazione:

Nel caso di società cooperative:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale rilasciata dal notaio con gli estremi della omologazione del tribunale;

2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

3) elenco nominativo dei soci, a firma del presidente, con la indicazione per ciascuno dei soci stessi, della qualifica professionale e contestualmente la dichiarazione che i soci medesimi lavorano per conto della società cooperativa.

Nel caso di organismi di fatto:

1) copia dell'atto scritto di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, con la indicazione del rappresentante dell'organismo;

2) elenco nominativo dei soci stessi, a firma del rappresentante dell'organismo, con l'indicazione dell'attività svolta per conto dell'organismo medesimo.

Art. 4.

Per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al primo comma del precedente articolo 1, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti, entro i termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da determinarsi, per la prima volta entro il 31 ottobre 1970, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, sulla base del disposto dell'art. 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Il decreto ministeriale può distintamente riguardare singole attività lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonchè singoli settori di attività merceologiche.

Gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a revisione triennale.

Art. 5.

I contributi di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti agli istituti interessati nella misura prevista dalle disposizioni legislative per i diversi settori di attività lavorativa.

Art. 6.

In attuazione dell'art. 35 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto di cui al primo comma dell'art. 1, possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile, riferite alla vigente tabella delle classi di contribuzione ed alle successive variazioni della stessa.

La classe iniziale di contribuzione, di cui al comma precedente, non può essere inferiore a quella corrispondente all'imponibile contributivo stabilito a norma del precedente art. 4 e si applica ai soci con anzianità di servizio presso il medesimo organismo associativo od altro organismo associativo esercente una delle attività indicate nell'elenco allegato, inferiore ad otto anni.

Per i soci con anzianità di servizio rispettivamente compresa fra gli anni 8 e 16, 16 e 24, 24 e 32, ovvero eccedente gli anni 32, le classi di contribuzione sono quelle progressivamente successive alla classe stabilita nel decreto ministeriale di cui al primo comma del presente articolo e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono fissate aumentando le retribuzioni iniziali delle medesime classi in misura pari al 25% della differenza fra le retribuzioni iniziali e finali di ciascuna delle classi stesse.

Nei confronti dei soci che vengono ammessi in organismi associativi già costituiti, l'anzianità contributiva maturata in altri settori lavorativi è assimilata all'anzianità di servizio ai fini di cui al comma precedente.

Salvo diversa disposizione dello statuto o patto sociale, il maggior onere derivante dall'applicazione del disposto del precedente terzo comma è a carico, per intero, dei lavoratori soci interessati.

L'organismo associativo è comunque responsabile del pagamento dei contributi anche per la quota interamente a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.

Gli organismi associativi ancorchè appartenenti a categorie alle quali è applicato il disposto del primo comma del presente articolo, possono versare i contributi base ed integrativi per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti sulle retribuzioni effettive, purchè non inferiori alla retribuzione imponibile even-

tualmente stabilita ai sensi del medesimo primo comma. In tal caso non si applica il disposto dei precedenti terzo e quarto comma.

Art. 7.

L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dagli articoli 1 e 4, n. 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i soci lavoratori di organismi associativi, resta fermo ancorchè per gli organismi medesimi non ricorrano i requisiti previsti dal precedente art. 2 e non siano osservati gli adempimenti di cui all'art. 3.

Art. 8.

Fatto salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 4, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal primo gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1970

SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 20. — CARUSO

Elenco delle attività lavorative esercitate anche promiscuamente dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del presente decreto.

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati generali cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame), con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;

2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, motoscafisti, barcaioli, gondolieri e simili);

b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili).

3) attività preliminari e complementari:

a) del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili;

b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da trasportare, guardianaggio e simili.

4) attività accessorie alle precedenti:

addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

5) attività varie:

servizi di guardia a terra, o a mare o campestre; polizia ed investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili.

Visto, *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Valbrembo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 giugno 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio del comune di Valbrembo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valbrembo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un caratteristico aspetto paesaggistico che è quello tipico delle prealpi bergamasche, a boschi e giardini, con ville e vecchie case sparse che costituiscono un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale. La strada provinciale Dalmine-Villa d'Almè alla base della zona in questione è compresa nel vincolo in quanto costituisce un punto di vista del predetto paesaggio collinare;

Decreta:

Parte del territorio del comune di Valbrembo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a cominciare da ovest: strada provinciale Dalmine-Villa d'Almè compresa; confine con il comune di Paladina; confine con il comune di Bergamo; confine con il comune di Mozzo; per ricongiungersi alla strada provinciale Dalmine-Villa d'Almè.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valbrembo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 maggio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1

L'anno 1969 addì 20 del mese di giugno, alle ore 10, nella sala adiacente all'aula consiliare dell'amministrazione provinciale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente, accertata la legalità dell'adunanza, passa all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

b) proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delle seguenti località:

VALBREMBO - Vincolo di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione, all'unanimità dei presenti, delibera l'apposizione del vincolo per notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Valbrembo, delimitato dai seguenti confini:

a cominciare da ovest: strada provinciale Dalmine-Villa d'Almè compresa; confine con il comune di Paladina; confine con il comune di Bergamo; confine con il comune di Pozzo; per ricongiungersi alla strada provinciale Dalmine-Villa d'Almè.

(*Omissis*).

(7843)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1970.

Revoca del decreto ministeriale 2 gennaio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettera *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970, concernente la determinazione di retribuzioni medie, ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno (con esclusione di quelle del comune di Cortina d'Ampezzo);

Vista la nota n. 5882 in data 10 giugno 1970 dell'ispettorato del lavoro di Belluno con la quale viene precisata la volontà espressa dalle organizzazioni sindacali interessate in ordine alla percentuale di aumento delle retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia con esclusione di quelle del comune di Cortina d'Ampezzo, con richiamo alle esplicite tabelle;

Preso atto degli accordi intervenuti fra le parti interessate in data 28 giugno 1966 ed in data 2 luglio 1968 presso l'ispettorato del lavoro di Belluno in ordine alla determinazione delle retribuzioni medie per i dipendenti suddetti da valere rispettivamente per il periodo 1° luglio 1966-30 giugno 1968 e dal 1° luglio 1968;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del decreto ministeriale 2 gennaio 1970 ed alla approvazione di nuove tabelle di retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Belluno, ad eccezione del comune di Cortina d'Ampezzo, sulla base delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali interessate ed in ordine alle quali è stato sentito il parere del Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 2 gennaio 1970, recante la determinazione di retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale non impiegatizio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Belluno (con esclusione del comune di Cortina d'Ampezzo), è revocato. Per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1968 e dal 1° luglio 1968 le retribuzioni medie mensili suddette sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle ***A*** e ***B*** allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalle date indicate nelle allegate tabelle *A* e *B*.

Roma, addì 12 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabelle delle retribuzioni medie convenzionali per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere site nella provincia di Belluno, ad eccezione di quelle site nel comune di Cortina d'Ampezzo.

TABELLA *A*

(da valere dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1968)

a) nei mesi diversi da luglio ed agosto:

Categoria del personale	Categoria dell'esercizio		
	Alberghi di 2ª Pensioni di 1ª	Alberghi di 3ª Pensioni di 2ª	Alberghi di 4ª Pensioni di 3ª e locande
Prima ed intermedi	76.500	—	—
Seconda	55.000	50.000	44.000
Terza	44.000	44.000	43.500
Minori di anni 18	30.000	29.000	28.000

b) nei mesi di luglio e agosto:

Categoria del personale	Categoria dell'esercizio		
	Alberghi di 2ª Pensioni di 1ª	Alberghi di 3ª Pensioni di 2ª	Alberghi di 4ª Pensioni di 3ª e locande
Prima ed intermedi	91.000	—	—
Seconda	66.000	60.000	50.000
Terza	55.000	50.000	44.000
Minori di anni 18	33.000	32.000	31.000

Note:

1) agli effetti delle presenti tabelle, il personale viene così classificato:

a) alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria: classificazione di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1965;

b) alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª e locande: sono attribuiti alla 2ª categoria i lavoratori che, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro precitato sono considerati di 1ª o di 2ª categoria negli alberghi di categoria superiore; è considerato di 3ª categoria il restante personale;

c) i camerieri di sala sono considerati di 2ª categoria.

2) Le presenti tabelle si applicano tanto al personale maschile che a quello femminile, sono commisurate a mese lavorativo di 26 giornate e comprendono la retribuzione normale, incluso il vitto ed alloggio, nonchè i ratei di gratifica natalizia e 14ª mensilità.

3) Il presente accordo e le relative tabelle si applicano anche al personale salariato dipendente da case per ferie ed altri esercizi similari della provincia, gestiti da privati o da associazioni ed enti anche a carattere assistenziale, che forniscano al pubblico ed ai soci alloggio o vitto ed alloggio.

4) Il presente accordo scadrà il 30 novembre 1967 e si intenderà automaticamente rinnovato per un anno, qualora nessuna delle parti dia disdetta, a mezzo lettera raccomandata con R. R., almeno un mese prima della scadenza e così per le scadenze successive.

TABELLA *B*

(da valere dal 1° luglio 1968)

a) nei mesi di luglio ed agosto:

Categoria del personale	Categoria dell'esercizio		
	Alberghi di 2ª Pensioni di 1ª	Alberghi di 3ª Pensioni di 2ª	Alberghi di 4ª Pensioni di 3ª e locande
Prima ed intermedi	109.000	—	—
Seconda	79.000	72.000	60.000
Terza	66.000	60.000	53.000
Minori di anni 18	40.000	38.000	37.000

b) negli altri mesi:

Categoria del personale	Categoria dell'esercizio		
	Alberghi di 2ª Pensioni di 1ª	Alberghi di 3ª Pensioni di 2ª	Alberghi di 4ª Pensioni di 3ª e locande
Prima ed intermedi	92.000	—	—
Seconda	66.000	60.000	53.000
Terza	53.000	53.000	52.000
Minori di anni 18	36.000	35.000	34.000

Note:

1) Agli effetti delle presenti tabelle, il personale viene così classificato:

a) alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria: classificazione di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1965;

b) alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande: sono attribuiti alla 2ª categoria i lavoratori che, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro precitato sono considerati di 1ª e 2ª categoria negli alberghi di categoria superiore; è considerato di 3ª categoria il restante personale;

c) i camerieri di sala sono considerati di 2ª categoria.

2) Le presenti tabelle si applicano tanto al personale maschile che a quello femminile, sono commisurate a mese lavorativo di 26 giornate e comprendono la retribuzione normale, incluso vitto ed alloggio, nonchè i ratei di gratifica natalizia e della 14ª mensilità.

3) Il presente accordo e le relative tabelle si applicano anche al personale salariato dipendente da case per ferie ed altri esercizi similari della provincia, gestiti da privati o da associazioni, ed enti anche a carattere assistenziale, che forniscano al pubblico od ai soci alloggio o vitto ed alloggio.

4) Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 1969 e si intenderà automaticamente rinnovato per un anno, qualora nessuna delle parti dia disdetta, a mezzo lettera raccomandata con R. R., almeno un mese prima della scadenza e così per le scadenze successive.

Il presente accordo si intenderà comunque decaduto, nella eventualità della stipulazione di accordi in sede nazionale, con esso incompatibili o di una sostanziale revisione della disciplina in atto in materia nelle zone economicamente omogenee, con particolari riferimenti alle province dolomitiche limitrofe.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(7911)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle regioni di Chialvetta e Chiappera nel comune di Acceglio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone comprendenti le regioni di Chialvetta e Chiappera nel comune di Acceglio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Acceglio;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da alcuni abitanti della frazione Chiappera che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono, entro i limiti appresso specificati, elementi paesistici aventi cospicui ed eccezionali caratteri di bellezza naturale tali da comporre, nello scenario dell'anfiteatro della valle Maira, dei quadri naturali di intrinseco valore e di notevole importanza per la bellezza della loro conformazione orografica, per il valore degli elementi tradizionali in essi inseriti che li qualificano e per la ricchezza della vegetazione tipica del paesaggio;

Decreta:

Le regioni di Chialvetta e Chiappera nel comune di Acceglio hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Le zone sono delimitate nel modo seguente:

frazione Chiappera:

Iniziando dal punto d'incontro fra la strada comunale di Chiappera ed il confine inferiore del foglio XLVIII, il perimetro percorre la linea divisoria fra detto foglio XLVIII ed i fogli XLVI, XLVII, XXIX.

Verso nord segue la linea di confine fra il foglio XLIX ed il foglio XXIX, poi quella fra il foglio XXVII ed il foglio XXVIII e, lungo la strada vicinale dell'Eyghero, giunge al punto d'incontro fra il suddetto foglio XXVIII ed il foglio XX, seguendo poi la linea di confine fra i fogli XXVI e XXI ed il foglio XX. Dal limite nord del mappale 124, foglio XXI, in linea retta giunge alla linea fra il mappale 76 e 117 e prosegue lungo la linea divisoria fra i mappali 76, 78, 77 ed i mappali 117, 116, 80, 79, 81, 85 del foglio XXI fino alla strada vicinale Maurin. Percorre detta strada fino alla linea divisoria fra i mappali 25 e 24 e prosegue sul confine fra i mappali 25, 26, 27, 28 ed il mappale 24; verso sud segue il confine tra il foglio XXI ed il foglio II, poi fra il foglio XXV ed il foglio II fino alla linea divisoria fra il mappale 1 ed il mappale 2 del foglio XXV suddetto. Percorre la linea fra i mappali 1, 10 ed i mappali 2, 6, 8, 9 del foglio XXV, segue il confine fra detto foglio XXV ed il foglio L, poi quello fra il foglio LII ed il foglio LI fino al confine con il foglio XLVI chiudendo, lungo detto confine del foglio XLVI, il perimetro sulla strada comunale di Chiappera.

frazione Chialvetta:

Iniziando dall'incrocio fra la strada vicinale della Gardetta e la strada vicinale del Boscasso (foglio LXIV) il perimetro segue, verso destra, la detta strada vicinale del Boscasso fino al rivo Cambianco, lungo il rivo giunge alla linea di divisione fra i mappali 49 e 50 del foglio LXIII, percorre parte della detta linea di confine poi, in linea retta come da planimetria allegata, raggiunge il limite inferiore destro del mappale 6 e prosegue lungo la linea di divisione fra il mappale 6 ed il 49. Percorre la linea separatoria fra i mappali 74, 38, 16 ed i mappali 75, 35, 36 del foglio LXII raggiungendo in linea retta il confine fra detto foglio LXII ed il foglio LX.

Prosegue sul confine fra i detti fogli LXII e LX, poi sul confine fra il foglio LVIII ed i fogli LX, LIX, LVII. Segue il confine fra il foglio LVIII ed il foglio LXV fino alla strada comunale delle Meyre; verso sinistra segue detta strada delle Meyre fino all'incrocio con la strada vicinale delle Grangie lungo la quale, verso sud, giunge a chiudere il perimetro all'incrocio con la strada vicinale della Gardetta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Acceglio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cuneo

L'anno 1967, il mese di giugno, il giorno 6, alle ore 10, previa regolare convocazione, si è riunita, in una sala del municipio di Serralunga d'Alba, la commissione provinciale di Cuneo per la tutela delle bellezze naturali, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ACCEGLIO - Regioni Chiappera e Chialvetta - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Dopo approfondito esame, al termine del dibattito, la commissione provinciale delibera di includere nell'elenco delle località da sottoporre al vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone comprese nel seguente perimetro:

frazione Chiappera:

Iniziando dal punto d'incontro fra la strada comunale di Chiappera ed il confine inferiore del foglio XLVIII, il perimetro percorre la linea divisoria fra detto foglio XLVIII ed i fogli XLVI, XLVII, XXIX.

Verso nord segue la linea di confine fra il foglio XLIX ed il foglio XXIX, poi quella fra il foglio XXVII ed il foglio XXVIII e, lungo la strada vicinale dell'Eyghero, giunge al punto d'incontro fra il suddetto foglio XXVIII ed il foglio XX, seguendo poi la linea di confine fra i fogli XXVI e XXI ed il foglio XX. Dal limite nord del mappale 124 foglio XXI, in linea retta giunge alla linea fra il mappale 76 e 117 e prosegue lungo la linea divisoria fra i mappali 76, 78, 77 ed i mappali 117, 116, 80, 79, 81, 85 del foglio XXI fino alla strada vicinale Maurin. Percorre detta strada fino alla linea divisoria fra i mappali 25 e 24 e prosegue sul confine fra i mappali 25, 26, 27, 28 ed il mappale 24; verso sud segue il confine fra il foglio XXI ed il foglio II, poi fra il foglio XXV ed il foglio II fino alla linea divisoria fra il mappale 1 ed il mappale 2 del foglio XXV suddetto. Percorre la linea fra i mappali 1, 10 ed i mappali 2, 6, 8, 9 del foglio XXV, segue il confine fra detto foglio XXV ed il foglio L, poi quello fra il foglio LII ed il foglio LI fino al confine con il foglio XLVI chiudendo, lungo detto confine del foglio XLVI, il perimetro sulla strada comunale di Chiappera.

frazione Chialvetta:

Iniziando dall'incrocio fra la strada vicinale della Gardetta e la strada vicinale del Boscasso (foglio LXIV) il perimetro segue, verso destra, la detta strada vicinale del Boscasso fino al rivo Cambianco, lungo il rivo giunge alla linea di divisione fra i mappali 49 e 50 del foglio LXIII, percorre parte della detta linea di confine poi, in linea retta come da planimetria allegata, raggiunge il limite inferiore destro del mappale 6 e prosegue lungo la linea di divisione fra il mappale 6 ed il 49. Percorre la linea separatoria fra i mappali 74, 38, 16 ed i mappali 75, 35, 36 del foglio LXII raggiungendo in linea retta il confine fra detto foglio LXII ed il foglio LX.

Prosegue sul confine fra i detti fogli LXII e LX, poi sul confine fra il foglio LVIII ed i fogli LX, LIX, LVIII. Segue il confine fra il foglio LVIII ed il foglio LXV fino alla strada comunale delle Meyre; verso sinistra segue detta strada delle Meyre fino all'incrocio con la strada vicinale delle Grangie lungo la quale, verso sud, giunge a chiudere il perimetro all'incrocio con la strada vicinale della Gardetta.

(*Omissis*).

(7842)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la S.p.a. Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che interessano gli stabilimenti di produzione lievito per panificazione e che hanno comportato la cessazione della attività degli stabilimenti di Napoli e Roma, per cui i lavoratori dipendenti dagli stabilimenti stessi sono stati licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare assegno di prepensionamento previsto dalla suddetta legge in favore dei lavoratori anziani licenziati dalla società predetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Eridania zuccherifici nazionali, con sede in Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 marzo 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7908)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1970.

Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente la attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572 ed il decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, concernente modificazioni del precitato testo unico;

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1936, con cui è stata approvata l'istruzione XIV emessa per disciplinare le operazioni dirette alla conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1949 con il quale si è provveduto a sostituire l'anzidetta istruzione con altra (Istruzione XIV modificata);

Considerato che l'art. 16 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, stabilisce che per l'attuazione della legge stessa devono essere emanate apposite istruzioni ministeriali, delle quali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha predisposto apposito schema;

Ritenuta l'opportunità che le predette istruzioni abbiano carattere provvisorio, in sede di prima applicazione dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;

Decreta:

E' approvata l'istruzione provvisoria per l'attuazione della legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali, annessa al presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1970

Il Ministro: PRETI

Istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969.

§ 1.

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni con le verificazioni ordinarie, o con quelle straordinarie di interi comuni disposte d'ufficio, sono pubblicati a cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali che con manifesto ne dà preventiva notizia almeno quindici giorni prima.

Il manifesto dev'essere affisso all'albo comunale e rimanervi continuatamente fino a quando la pubblicazione degli atti non abbia avuto termine; deve anche essere affisso per lo stesso periodo nelle frazioni del comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali.

§ 2.

La pubblicazione degli atti ha luogo di regola nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verificazione, mediante l'esibizione ai possessori interessati della copia dei documenti (note di variazione mod. 14 e simili) che contengono, con le motivazioni, i risultati delle variazioni accertate.

La pubblicazione ha la durata di trenta giorni consecutivi.

Il locale destinato dal sindaco per la pubblicazione resterà aperto nelle ore da questi stabilite; tuttavia, nel caso vi siano pochi possessori o si verifichino altre circostanze particolari, il sindaco può limitare le operazioni di pubblicazione a dati giorni della settimana nell'ambito dei trenta fissati dalla legge.

La pubblicazione delle variazioni interessanti i comuni capoluogo di provincia e la consultazione degli altri atti di cui al primo comma del paragrafo 2, può avvenire nei locali dello stesso ufficio tecnico erariale anzichè in quelli del comune.

§ 3.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi, è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, di consultare gratuitamente gli atti del nuovo catasto terreni, del comune censuario relativo, presso l'ufficio tecnico erariale, per desumere ulteriori ragguagli sulla trattazione dei beni anzidetti.

I possessori devono dimostrare all'ufficio la loro qualità di aventi diritto ai beni predetti; se risultano regolarmente intestati in catasto, è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento; in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la loro qualità di possessori.

Fra i documenti pubblici di cui sopra, sono compresi gli atti di notorietà o le dichiarazioni sostitutive degli stessi, compilate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articoli 4 e 20).

I possessori interessati devono inoltre riferire all'ufficio tecnico erariale il numero della nota di variazione consultata durante la pubblicazione (primo comma del § 2) e quello della denuncia di variazione a suo tempo presentata, se non accolta.

I possessori possono delegare a procuratori od incaricati di consultare in loro vece gli atti presso l'ufficio tecnico erariale come previsto al precedente primo comma. Il mandato può risultare anche da lettera, con firma autenticata dal sindaco, da consegnare all'ufficio all'atto della consultazione.

§ 4.

Ove dalla consultazione degli atti presso il comune o presso l'ufficio tecnico erariale i possessori traggano motivo per reclamare avverso le decisioni adottate dall'ufficio in conseguenza delle verificazioni, possono produrre motivato ricorso alla commissione censuaria comunale, tramite l'ufficio tecnico erariale, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di chiusura della pubblicazione, effettuata per trenta giorni consecutivi, secondo il disposto del § 2.

Qualora invece trattisi di errori materiali, l'ufficio procede alla rettifica senza inoltrare i ricorsi alla commissione.

Se la rettifica può essere subito apportata, non necessita alcuna notifica quando l'interessato assiste alla correzione; diversamente gli viene notificata la correzione stessa non appena questa sia stata eseguita.

I possessori possono delegare procuratori od incaricati, nominati secondo le modalità previste dal § 3, ultimo comma, a presentare in loro vece osservazioni o reclami.

(8012)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1970.

Parametri di resa in alcool delle pomacee non commerciabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il fondo di solidarietà nazionale per i danni causati in agricoltura da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 13 della citata legge 25 maggio 1970, numero 364, che prevede compensi integrativi a favore delle cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commerciabili a causa di avversità atmosferiche registratesi nelle aziende degli associati avviando tali prodotti alla distillazione;

Considerata la necessità di determinare, a' sensi del secondo comma di detto art. 13 della ripetuta legge numero 364, i parametri di resa in alcool delle mele e delle pere destinate alla distillazione al fine di stabilire l'importo del contributo da concedere ai produttori per ogni chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie;

Sentite le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

I parametri di resa in alcool delle pomacee non commerciabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool, sono così determinati:

a) per le mele: in litri 4,50 per ciascun quintale;
b) per la pere: in litri 3,50 per ciascun quintale.

Art. 2.

In relazione ai parametri di cui al precedente art. 1, il contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere destinate alla distillazione è stabilito in L. 9,60 al kg. per le mele ed in L. 7,50 al kg. per le pere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile « S. Maria della Misericordia », di Udine, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto 300.10.IX/86-4117 in data 20 giugno 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Maria della Misericordia », di Udine, è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(7927)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Santa Maria dei Battuti », di Treviso, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto 300.10.III/84-3969 in data 18 marzo 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Maria dei Battuti », di Treviso, è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo, ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(7928)

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Verona ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 300.10.II.90/3.3964 in data 18 marzo 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione provinciale di Verona viene autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'Istituto provinciale di assistenza all'infanzia di Verona, ai sensi della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(7929)

Autorizzazione all'ospedale civile « A. Cardarelli », di Campobasso, ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.X.II.19/2-3868 in data 18 marzo 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « A. Cardarelli », di Campobasso, è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per infermiere con sede presso l'ospedale medesimo.

(7930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1970

Dollaro USA	628,725
Dollaro canadese	617,65
Franco svizzero	146,16
Corona danese	83,867
Corona norvegese	88,062
Corona svedese	121,502
Fiorino olandese	174,77
Franco belga	12,67
Franco francese	113,855
Lira sterlina	1501,95
Marco germanico	173,195
Scellino austriaco	24,369
Escudo portoghese	21,98
Peseta spagnola	9,041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa fra lavandai di Settimo Torinese, con sede in Settimo Torinese

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1970 la società cooperativa fra lavandai di Settimo Torinese, con sede in Settimo Torinese, costituita per rogito Massa in data 27 gennaio 1935 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dello avv. Domenico Piacenza.

(7923)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora », con sede in Sassari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1970 la società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora », con sede in Sassari, costituita per rogito Chialdi in data 28 settembre 1964, rep. 35168, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Pietro Altana.

(7924)

Scioglimento della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Quaresima », con sede in Quaresima di Aprigliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1970 la « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Quaresima », con sede in Quaresima di Aprigliano (Cosenza), costituita per rogito Luigi Goffredo in data 30 agosto 1954 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Francesco Cannata.

(7922)

Scioglimento della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Croce di Magara », con sede in Spezzano Sila.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1970 la « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Croce di Magara », con sede in Spezzano Sila (Cosenza), costituita per rogito Luigi Goffredo in data 10 settembre 1954 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Francesco Cannata.

(7925)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in comune di Vignanello

Con decreto ministeriale 29 luglio 1970, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato fino al 1° gennaio 1973 l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, alla lepre, alla starna ed al fagiano nella località denominata « Fontana Pietra », sita in agro del comune di Vignanello (Viterbo), i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

a *Nord*: strada provinciale per Gallese dal bivio per Vasanello fino al km. 1,850;

a *Est*: strada campestre che dal km. 1,850 della strada da Gallese va al fosso di Piedilupo;

a *Sud*: fosso di Piedilupo e strada campestre di Sudano;

a *Ovest*: strada Costa di Paolocieco dal bivio per Vasanello al ponte della Pera e strada campestre che dal ponte della Pera va alla strada campestre di Sudano.

(7761)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1969-70.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Viste le norme del regolamento della Comunità economica europea (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, relativo alla organizzazione comune del mercato nel settore dei grassi, e dei successivi regolamenti CEE n. 164/66 del 27 ottobre 1966, n. 784/67 del 30 ottobre 1967, n. 785/67 del 30 ottobre 1967, n. 589/68 del 14 maggio 1968, n. 2115/69 del 28 ottobre 1969, n. 2121/69 del 28 ottobre 1969, n. 2273 del 14 novembre 1969 e n. 252/70 dell'11 febbraio 1970 sulla organizzazione comune di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1969/70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato dei grassi previsti dal citato regolamento CEE n. 136/66 e successivi regolamenti in materia;

Vista la propria deliberazione adottata nell'adunanza del 10 dicembre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 325 del 27 dicembre 1969, con cui, a completamento delle disposizioni comunitarie sui prezzi di acquisto dell'olio di oliva da parte dell'organismo d'intervento, è stabilita la maggiorazione supplementare di prezzo per gli oli vergini di oliva extra e fini di alta qualità e sono state altresì stabilite le riduzioni di prezzo per gli oli lampanti con acidità superiore a 12° e fino a 16°;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi d'intervento nel mercato dello olio di oliva, previsti dai citati regolamenti della Comunità economica europea per la campagna di commercializzazione 1969/70 ed eventualmente per la successiva campagna 1970/71;

Considerato che, ricorrendo motivi di necessità ed urgenza e non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nello albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dell'olio di oliva, sussistono le condizioni, richieste dall'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dell'olio di oliva, il compimento delle operazioni esecutive d'intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore, per la campagna di commercializzazione 1969-70 ed eventualmente per la successiva campagna 1970-71;

Che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo;

Nell'adunanza in data 16 luglio 1970;

Ha deliberato:

1. Il compimento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1969-70, previste dai regolamenti della Comunità economica europea citati in premessa, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione.

2. L'ammissione alla trattativa privata è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) nella sede dell'azienda medesima in Roma, via Palestro, 81, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda devono essere indicati:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di intervento dell'olio di oliva nei quali il richiedente intende operare, l'ubicazione della sede del richiedente in detti centri e la qualità e quantità di prodotto, che è in grado di acquistare e conservare in ciascuno di essi;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di intervento indicati o disponibili in località diversa dal centro. I magazzini debbono avere, per ciascun centro, una capacità complessiva non inferiore a quintali 1.000 e singola non inferiore a quintali 500 di olio di oliva.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente deliberazione, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essi firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1967-68, che chiedono l'attribuzione dello incarico ai sensi della presente deliberazione, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, qualora non fossero intervenute variazioni.

3. Il servizio di cui al n. 1 è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per lo espletamento del servizio stesso nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato disciplinare.

Roma, addì 16 luglio 1970

Il Ministro presidente: NATALI

Atto disciplinare contenente le condizioni generali del rapporto tra l'A.I.M.A. e gli assuntori del servizio relativo alle operazioni esecutive di intervento nel mercato dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1969-70, in attuazione del regolamento C.E.E. n. 136/66 del 22 settembre 1966 e successivi regolamenti integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1969-70 l'assuntore del servizio è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del prodotto secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea validi per la campagna medesima, nei centri di intervento, nei limiti di quantità e per i magazzini che saranno determinati nel contratto di affidamento del servizio e che l'A.I.M.A. avrà riconosciuti idonei ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di intervento.

Nell'annessa tabella *A* sono indicati i centri d'intervento nel territorio della Repubblica italiana per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1969-70.

Lo stesso impegno dell'assuntore è esteso alla campagna 1970-71 (1° novembre 1970 - 31 ottobre 1971) qualora l'A.I.M.A., entro il 31 dicembre 1970, dichiari di voler ulteriormente avvalersi delle prestazioni dell'assuntore medesimo.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio tra l'A.I.M.A. e l'assuntore, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore sarà tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'azienda e si procederà tra l'azienda e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 2.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino al 31 ottobre 1970, l'assuntore è tenuto ad acquistare per l'A.I.M.A., ai sensi del regolamento CEE n. 785/67 del 30 ottobre 1967, modificato con regolamento CEE n. 2273/69 del 14 novembre 1969, gli oli di oliva di origine comunitaria, delle qualità indicate nella tabella *B* annessa al presente atto disciplinare, che gli vengano offerti in vendita nei centri di intervento, con domanda scritta, in partite non inferiori a:

kg. 400 per l'olio di oliva vergine delle qualità extra, fino e semifino o corrente;

kg. 1.500 per l'olio di oliva vergine lampante oppure per partite costituite da più qualità di olio di oliva vergine;
kg. 5.000 per l'olio di sansa di olive.

Nella domanda il detentore dell'olio deve indicare il centro di intervento presso il quale desidera effettuare la consegna del prodotto, la località in cui l'olio è depositato al momento dell'offerta, la qualità e quantità di olio offerto in vendita.

L'acquisto è limitato agli oli il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non è superiore a 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua e in impurità non è superiore:

all'1 per cento per gli oli vergini extra, fini, e correnti;
all'1,50 per cento per gli oli vergini lampanti;
al 2 per cento per gli oli di sansa.

Per il prodotto offerto in vendita come olio di oliva vergine di qualità extra e fino, il venditore che intende conseguire la relativa maggiorazione supplementare di prezzo per prodotto di alta qualità, di cui alla deliberazione A.I.M.A. 10 dicembre 1969 deve farne richiesta nella domanda con espresso riferimento a tale deliberazione.

Art. 3.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni circa le condizioni di assunzione in carico dell'olio.

Qualora l'assuntore non sia in grado di assumere in carico il prodotto in relazione ai limiti della capacità operativa e ricettiva stabilita nel contratto di affidamento del servizio, lo assuntore stesso deve darne immediata comunicazione alla A.I.M.A., che stabilirà il diverso assuntore che deve prendere in carico la merce ed al quale deve essere passata l'offerta

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta fra il venditore e l'assuntore medesimo.

La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino dell'assuntore, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in caso di assenza del medesimo, di chi esegue per lui materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della presa in consegna, l'assuntore emette la ricevuta provvisoria della quantità di merce consegnata, redatta secondo il modello rimesso dall'A.I.M.A., e procede, in contraddittorio con il venditore o suo delegato, agli accertamenti qualitativi e quantitativi della merce medesima, salvo quanto stabilito al successivo art. 4.

In caso di contestazione fra le parti in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dell'olio offerto in vendita saranno prelevati, in contraddittorio fra le parti stesse, gli usuali campioni che verranno rimessi a cura dell'assuntore ad un laboratorio ufficiale da esse scelto, oppure, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

Quando la contestazione riguardi olio offerto in vendita come olio di oliva vergine extra o fino, per il quale il venditore ha chiesto la maggiorazione supplementare di prezzo per prodotto di alta qualità, l'accertamento della qualità, del condizionamento e delle caratteristiche chimico-fisiche è rimesso all'Istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati seguendo per il prelevamento le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per gli olii e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I risultati dell'analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 4.

La stima delle caratteristiche organolettiche ai fini del riconoscimento dei requisiti di alta qualità richiesti per la concessione della maggiorazione supplementare di prezzo per lo olio di oliva vergine extra o fino, per il quale sia stata chiesta dal venditore la corresponsione di tale maggiorazione di prezzo, è effettuata da apposita commissione presso l'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara.

A tal fine i campioni da prelevare in contraddittorio tra l'assuntore ed il venditore, in doppio esemplare di decilitri 5 ciascuno, debbono essere contenuti in bottiglie di vetro di colore scuro (verde o marrone) muniti della seguente etichetta: «A.I.M.A. - Campione di olio di oliva vergine extra (oppure: di olio di oliva vergine fino) prelevato dalla partita di q.li . . di olio di oliva consegnata il giorno . . . . dalla ditta . . . . . all'assuntore . . . . . . e proveniente da olive raccolte in agro di . . . località . . . . . lavorate nell'oleificio di . . . . . sito nel comune di . . . . nella campagna olearia . . . Campione prelevato per l'esame delle caratteristiche organolettiche di alta qualità ai fini del riconoscimento della maggiorazione supplementare di prezzo, prevista dalla delibera A.I.M.A. 10 dicembre 1969.

Impronta del suggello.

Data, ...

Firma del venditore Firma dell'assuntore»

Le bottiglie devono essere chiuse con tappo idoneo a perfetta tenuta, da ricoprire completamente con strato di ceralacca che dovrà assicurare anche la tenuta dello spago al quale è affidata l'etichetta. Sullo strato di ceralacca dovrà essere impresso, ben leggibile, il sigillo dell'assuntore. Ciascun campione, così confezionato, sarà chiuso in un sacchetto di plastica, legato e piombato con il sigillo dell'assuntore, in modo da garantirne l'inviolabilità.

Gli esemplari dei campioni sono inviati dall'assuntore allo istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, via Cesare Battisti, 229, opportunatamente imballati, in pacco chiuso.

Per la stima è utilizzato uno dei campioni; l'altro è conservato presso l'istituto a disposizione dell'A.I.M.A.

Quando sia stato chiesto all'istituto anche l'accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche, ai sensi del precedente art. 3, tale accertamento deve precedere la stima delle caratteristiche organolettiche.

Le spese per il prelevamento e l'invio del campione allo istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara sono a carico del venditore, che deve anticiparne l'importo all'assuntore.

Sono, altresì, a carico del venditore le spese di stima del campione, nella quota fissa di L. 1300 per campione che deve essere anticipata dal venditore stesso all'assuntore e da questi trasmessa all'istituto all'atto dell'invio del campione per il compimento delle operazioni di stima.

Art. 5.

La «Commissione di stima» è composta del direttore dello istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, con funzioni di presidente; dello sperimentatore capo del predetto istituto, del chimico analista del laboratorio chimico del servizio repressione frodi per l'Abruzzo e Molise e da terne di assaggiatori designate direttamente dal presidente della commissione. Funge da segretario l'ispettore capo dei servizi amministrativo-contabili del Ministero dell'agricoltura e delle foreste presso l'istituto.

La commissione procede alla stima ed all'emissione del giudizio ai sensi dei seguenti commi.

Ogni assaggiatore esprime il proprio giudizio di merito. Se il giudizio degli assaggiatori è concordante alla unanimità o a maggioranza, il campione viene esaminato dagli altri membri della commissione ed il giudizio della commissione è determinato dalla maggioranza dei voti raccolti dal giudizio espresso dalla maggioranza degli assaggiatori.

Qualora il giudizio di merito degli assaggiatori sia discorde oppure quando il giudizio della maggioranza degli assaggiatori non abbia riportato la maggioranza dei voti degli altri membri della commissione, il campione è rimesso all'esame di altri assaggiatori. Permanendo la discordanza, il giudizio è emesso dalla commissione in seduta plenaria.

Il giudizio della commissione è definitivo e determinante.

Per ogni campione esaminato, il giudizio espresso dalla commissione di stima, sull'esistenza o meno delle caratteristiche organolettiche di alta qualità, è riportato in apposito certificato, redatto su carta ufficiale dell'istituto e sottoscritto dal direttore dell'istituto medesimo.

Il certificato di cui al precedente comma è emesso in tre esemplari, dei quali uno viene trattenuto dall'istituto e gli altri sono inviati rispettivamente all'A.I.M.A. ed all'assuntore che provvede ad avvertire il venditore.

Art. 6.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi dei precedenti articoli, la qualità, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto. A tal fine, all'atto della presa in carico l'assuntore rilascerà al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare: il magazzino dove è avvenuta la consegna, la data di consegna del prodotto, l'intestatario, la qualità, la quantità, le caratteristiche merceologiche ed organolettiche ed il valore dell'olio consegnato, comprensivo del prezzo d'intervento, della maggiorazione o della riduzione del prezzo stesso per qualità, dell'eventuale maggiorazione supplementare dovuta per alta qualità e dell'imposta di fabbricazione, nonchè le maggiorazioni mensili applicate e l'eventuale maggiorazione o riduzione per la consegna in luogo diverso dal centro di intervento richiesto.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il modello della ricevuta provvisoria e della bolletta di acquisto sara rimesso all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A. Una copia della ricevuta provvisoria e della bolletta d'acquisto deve essere conservata dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato ricevuto il prodotto.

Art. 7.

Il prezzo d'acquisto è quello d'intervento fissato con regolamento CEE n. 2115/69 del 28 ottobre 1969 per la qualità-tipo (olio di oliva vergine semifino) con la maggiorazione o detrazione per qualità, di cui all'allegato al regolamento CEE n. 785/67 del 30 ottobre 1967 ed alla deliberazione A.I.M.A. 10 dicembre 1969, aumentato dell'imposta di fabbricazione. Le spese di bollo sono sostenute dall'assuntore.

Nell'annessa tabella *C* è riportato il prezzo iniziale d'acquisto distintamente per qualità di olio ammissibile all'intervento.

Tale prezzo si intende per merce resa non scaricata, franco magazzino del centro di intervento indicato nell'offerta, e:

è calcolato sulla quantità di olio consegnata, previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 per cento, per le qualità di olio di oliva vergine e lo 0,5 per cento per l'olio di sansa di oliva, ai sensi del regolamento CEE n. 2273/69 del 14 novembre 1969;

è aumentato delle maggiorazioni mensili di L. 387,50 per quintale/mese, di cui al regolamento CEE n. 2121/69 del 28 ottobre 1969, applicabili dal 1° gennaio al 31 ottobre 1970, maturate nel mese in cui è effettuata la consegna del prodotto all'assuntore. Le maggiorazioni mensili sono applicate nell'intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui l'assuntore riceve in consegna il prodotto.

Quando la consegna è effettuata nel centro designato dalla A.I.M.A., diverso dal centro di intervento indicato nell'offerta, oppure quando il magazzino abilitato dell'assuntore presso il quale è effettuata la consegna si trova in località diversa dal centro di intervento indicato nell'offerta, l'assuntore deve tener conto, nella liquidazione del prezzo di acquisto, della maggiorazione o della diminuzione delle spese di trasporto intervenute per il venditore. La maggiorazione o la riduzione del prezzo di acquisto, in relazione alle maggiori o minori spese di trasporto del venditore, è calcolata sulla base della tariffa risultante dalla fattura di trasporto che il venditore è tenuto a consegnare all'assuntore, nell'importo corrispondente alla applicazione di tale tariffa alla maggiore o minore distanza.

Art. 8.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio, salvo quanto stabilito al secondo comma del successivo art. 9.

Art. 9.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dell'olio acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita di prodotto.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di olio acquistate fino al momento della consegna all'acquirente, fatta eccezione delle sole alterazioni naturali derivanti dal decorso del tempo e salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore e da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per qualità, per consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto immagazzinato.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico e un registro di scarico, distintamente per qualità di prodotto, da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche e relativi valori. I contenitori adibiti alla conservazione del prodotto saranno contraddistinti da un numero con l'indicazione della rispettiva qualità e quantità di olio contenuto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 10.

La vendita dell'olio acquistato dall'assuntore in esecuzione dell'incarico è disposta dall'A.I.M.A., quale organismo di intervento, in conformità del regolamento CEE n. 589/68 del 14 maggio 1968 ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti di vendita o bandi di gara emessi dall'A.I.M.A.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento del prodotto, affinchè l'azienda possa disporre razionalmente la vendita, e deve osservare le prescrizioni che la azienda medesima stabilirà per l'identificazione dei contenitori di conservazione ai fini della vendita e per ogni altra esigenza commerciale prevista nelle condizioni di vendita.

La vendita è disposta di regola a prezzo non inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita stessa, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese di consegna per la qualità nominale di carico dell'olio posto in vendita alla condizione di merce resa dallo assuntore in fusti dell'acquirente, caricata su veicolo dell'acquirente medesimo alla porta del magazzino di consegna, oppure in cisterna dell'acquirente alla porta di detto magazzino.

Salva diversa prescrizione di regolamento comunitario, lo accertamento del peso, qualità e caratteristiche merceologiche viene effettuato alla consegna in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in assenza dell'acquirente, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'accertamento delle caratteristiche è compiuto su campione prelevato direttamente dal contenitore di conservazione prima dell'inizio delle operazioni di consegna.

In caso di accordo delle parti sulla rispondenza della qualità del prodotto a quella della qualità posta in vendita, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definitive e debbono risultare nella bolletta di uscita emessa dall'assuntore.

Nel caso che tra le parti non si raggiunga l'accordo sulla qualità del prodotto, si procederà, in contraddittorio e senza pregiudizio per le operazioni di consegna, al campionamento delle merce con prelevamento dei campioni dal contenitore di conservazione, seguendo le norme previste nei metodi ufficiali di prelevamento dei campioni e di analisi per gli oli e grassi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Dei campioni prelevati, due sono inviati, a cura dell'assuntore, ad un pubblico laboratorio di analisi scelto di accordo tra le parti o in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A., per l'accertamento della qualità effettiva dell'olio in base alle caratteristiche merceologiche che, per ciascuna qualità di olio di oliva vergine o per olio di sansa di oliva, sono stabilite nell'allegato al regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966.

I risultati dell'analisi sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Se la qualità dichiarata nel certificato di analisi è inferiore a quella nominale, il prezzo di vendita è diminuito di importo pari alla differenza tra i prezzi minimi di vendita di tali qualità stabilite nel bando di gara, salva diversa prescrizione di regolamento comunitario.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello iniziale di acquisto della campagna in cui è effettuata la vendita, aumentato delle maggiorazioni mensili valide per il mese in cui è stabilita la consegna all'acquirente, la differenza è corrisposta dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il pagamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore inizierà le consegne del prodotto all'acquirente dal giorno successivo alla data del totale finanziamento presso le sue casse dell'importo del prezzo.

Art. 11.

Per ogni consegna giornaliera all'acquirente l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: la quantità di olio ritirata dall'acquirente, il magazzino ove è avvenuto il ritiro, il numero distintivo del contenitore dal quale l'olio è stato estratto, la data del ritiro e, salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e l'acquirente, la qualità e le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio entro 5 giorni dal giorno della consegna del prodotto se vi è stato accordo tra le parti sulla qualità, oppure dal giorno dell'acquisizione del certificato di analisi nel caso che l'accertamento qualitativo sia stato deferito ad un pubblico laboratorio di analisi.

Nella fattura, da assoggettare al prescritto regime fiscale, devono risultare l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, la quantità consegnata, la qualità e le caratteristiche merceologiche della stessa, il controvalore effettivo di tale quantità, l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso eseguito dallo acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima.

Art. 12.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base di acquisto compete all'azienda e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 1000 al quintale che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 1000, l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra lo ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna, sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 18.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 13.

Le perdite conseguenti al deprezzamento qualitativo dello olio venduto sono a carico dell'A.I.M.A. nei limiti in cui sono riconosciute come dipendenti dalle alterazioni naturali del prodotto derivanti dal decorso del tempo.

Art. 14.

Quindicinalmente l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A., in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e delle fatture di vendita, allegate rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico e corredate di copia dei certificati di analisi.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 15.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di olio effettivamente acquistato e immagazzinato, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dell'olio acquistato, delle spese di uscita dal magazzino dell'olio venduto, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dell'olio in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 10 e 12.

Art. 16.

Per le quantità di olio acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1969-70 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1970-71 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento calcolato a partire dal 1° novembre 1970 sul controvalore di dette rimanenze, determinato in base ai prezzi iniziali di acquisto della campagna di commercializzazione 1970-71.

Per le rimanenze di olio invendute al 31 ottobre 1970, qualora i prezzi iniziali d'acquisto della campagna 1970-71 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di acquisto della precedente campagna 1969-70, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali di acquisto della campagna 1970-71 risultassero superiori a quelli iniziali d'acquisto della campagna 1969-70, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 12, del prezzo base iniziale di acquisto della campagna 1969-70 e del prezzo base di vendita.

L'ammontare di tutte le giacenze invendute al termine della campagna di commercializzazione 1969-70 e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati all'A.I.M.A. entro il 25 novembre 1970.

Art. 17.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita la A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di olio rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dell'olio effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 30 giugno 1970.

Art. 19.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè la attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nello espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 15 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Art. 22.

L'assuntore del servizio ha l'obbligo di fornire le prestazioni ed i servizi occorrenti per la formazione, la gestione e lo smercio delle scorte regolatrici di cui all'art. 12 del regolamento CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966, qualora ne venga disposta la costituzione, alle condizioni che saranno in tal caso stabilite.

Il Ministro presidente: NATALI

TABELLA *A*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1969-70

Centri principali di intervento per l'olio di oliva

(Reg. 164/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966)

Imperia	Frosinone
Firenze	Salerno

Chieti
Foggia
Bari
Taranto
Brindisi
Lecce
Cosenza
Catanzaro
Reggio Calabria
Agrigento
Trapani
Messina
Palermo
Sassari

Centri d'intervento per l'olio di oliva diversi dai centri principali

(Reg. 784/67/CEE della commissione del 30 ottobre 1967)

Savona
Chiavari
La Spezia
Rivoli Veronese
Rodengo-Saiano
Ravenna
Forlì
Pesaro
Cerreto D'Esi
Macerata
Ascoli Piceno
Massa Carrara
Lucca
Pistoia
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Spoleto
Viterbo
Terni
Rieti
Roma
Latina
Caserta
Benevento
Napoli
Montecorvino Rovella
Avellino
Pratola Peligna
Mosciano Sant'Angelo
Pescara
Campobasso
Manduria
Pisticci
Rionero
Rossano Calabro
Gioia Tauro
Sant'Agata Militello
Catania
Caltanissetta
Enna
Ragusa
Siracusa
Caltabellotta
Cagliari
Nuoro

TABELLA *B*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1969-70

Denominazione e definizioni degli olii di oliva che possono essere acquistati dagli assuntori del servizio di commercializzazione.

(dai regolamenti CEE 136/66 del 22 settembre 1966 e 2273/69 del 14 novembre 1969)

1) Olio d'oliva vergine (per il quale si può anche usare la espressione «puro olio d'oliva vergine»): ottenuto dalle olive soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con olii d'altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo. Esso è classificato come segue:

Extra: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1 grammo per 100 grammi;

Fino: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dello olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi;

Semifino: (per il quale si può anche usare l'espressione «corrente»): olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non deve eccedere 3,3 grammi per 100 grammi;

Lampante: olio d'oliva di gusto imperfetto o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi.

2) Olio di sansa d'olive: olio ottenuto dal trattamento al solvente delle sanse di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva.

Sono esclusi dall'intervento gli olii, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 16 grammi per 100 grammi ed il cui tenore in acqua e in impurezze è superiore:

all'1 per cento per gli olii vergini extra, fini e correnti;

all'1,50 per cento per gli olii vergini lampanti;

al 2 per cento per gli olii di sansa.

TABELLA *C*

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE OLIO DI OLIVA 1969/70

Prezzo iniziale di acquisto dell'olio offerto all'intervento, per qualità.

OLIO DI OLIVA VERGINE EXTRA

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 40.531,25) + maggiorazione di qualità (L. 6.250) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 48.181,25.

OLIO DI OLIVA VERGINE EXTRA CON CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DI ALTA QUALITÀ

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'acquisto dell'olio vergine extra (L. 48.181,25) + maggiorazione supplementare di prezzo (L. 3.125) = L. 51.306,25.

OLIO DI OLIVA VERGINE FINO

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 40.531,25) + maggiorazione di qualità (L. 2.500) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 44.431,25.

OLIO DI OLIVA VERGINE FINO CON CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DI ALTA QUALITÀ

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo di acquisto dell'olio vergine fino (L. 44.431,25) + maggiorazione supplementare di prezzo (L. 2.500) = L. 46.931,25.

OLIO DI OLIVA VERGINE SEMIFINO

Prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento (Lire 40.531,25) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) = L. 41.931,25.

OLIO DI OLIVA VERGINE LAMPANTE

Prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 40.531,25) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) — riduzione di qualità (L. 2.875) = L. 39.056,25.

Tale prezzo è ulteriormente ridotto, per ogni decimo di grado di acidità in più, di: L. 62,50 per acidità superiore al 1° e fino a 8°; L. 87,50 per acidità superiore ad 8° e fino a 12°; L. 112,50 per acidità superiore a 12° e fino a 16°; L. 137,50 per acidità superiore a 14° e fino a 16°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

OLIO DI SANSA DI OLIVE

Prezzo di acquisto per quintale con 5° *di acidità*: prezzo d'intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 40.531,25) + imposta di fabbricazione (L. 1.400) — riduzione di qualità (Lire 26.875) = L. 15.056,25.

Tale prezzo è aumentato o ridotto di L. 50 per ogni decimo di grado di acidità, rispettivamente in meno o in più di 5°.

Il prezzo di acquisto è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuità del peso d'acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

(8044)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Siracusa

Con decreto del Ministro per la Marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 giugno 1970, è stato dismesso dal pubblico demanio marittimo e trasferito ai beni patrimoniali dello Stato un tratto di arenile, sito nel comune di Siracusa, località «Fontane Bianche», avente la superficie di mq. 1524, riportato nel catasto del predetto comune al foglio n. 160, particella 18-parte.

(7926)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 29 luglio 1968 al 31 dicembre 1969.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
della Tariffa	della Statistica		29-7-68	30-7-68	dal 31-7-68 al 6-8-68	7-8-68	dall'8-8-68 al 13-8-68	dal 14-8-68 al 16-8-68
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	12.587,50	12.668,75	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	11.100,00	11.100,00	11.175,00	11.318,75	11.187,50	11.262,50
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	12.587,50	12.668,75	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	11.100,00	11.100,00	11.175,00	11.318,75	11.187,50	11.262,50
	21	b. altri (3) (5)	11.100,00	11.100,00	11.175,00	11.318,75	11.187,50	11.262,50

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
della Tariffa	della Statistica		dal 17-8-68 al 20-8-68	dal 21-8-68 al 23-8-68	dal 24-8-68 al 28-8-68	29-8-68	dal 30-8-68 al 4-9-68	5-9-68
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi .	12.800,00	12.800,00	12.912,50	13.000,00	13.000,00	13.131,25
	05	II. zuccheri greggi (3) . .	11.325,00	11.431,25	11.431,25	11.431,25	11.500,00	11.575,00
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	12.800,00	12.800,00	12.912,50	13.000,00	13.000,00	13.131,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4) . .	11.325,00	11.431,25	11.431,25	11.431,25	11.500,00	11.575,00
	21	b. altri (3) (5)	11.325,00	11.431,25	11.431,25	11.431,25	11.500,00	11.575,00

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
della Tariffa	della Statistica		dal 6-9-68 al 9-9-68	dal 10-9-68 al 16-9-68	dal 17-9-68 al 19-9-68	20-9-68	dal 21-9-68 all'8-10-68	dal 9-10-68 all'11-10-68
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	13.131,25	13.206,25	13.306,25	13.306,25	13.306,25	13.306,25
	05	II. zuccheri greggi (3)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.425,00	11.356,25	11.281,25
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	13.131,25	13.206,25	13.306,25	13.306,25	13.306,25	13.306,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.425,00	11.356,25	11.281,25
	21	b. altri (3) (5)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.425,00	11.356,25	11.281,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 12-10-68 al 15-10-68	dal 16-10-68 al 17-10-68	18-10-68	dal 19-10-68 al 21-10-68	22-10-68	dal 23-10-68 al 24-10-68
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi . .	13.306,25	13.175,00	13.175,00	13.000,00	12.912,50	12.743,75
	05	II. zuccheri greggi (3) . . .	11.206,25	11.093,75	11.006,25	11.006,25	10.800,00	10.725,00
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	13.306,25	13.175,00	13.175,00	13.000,00	12.912,50	12.743,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	11.206,25	11.093,75	11.006,25	11.006,25	10,800,00	10.725,00
	21	b. altri (3) (5) . .	11.206,25	11.093,75	11.006,25	11.006,25	10.800,00	10.725,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 25-10-68 al 28-10-68	29-10-68	dal 30-10-68 al 7-11-68	8-11-68	dal 9-11-68 al 18-11-68	dal 19-11-68 al 20-11-68
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	12.568,75	12.568,75	12.637,50	12.637,50	12.637,50	12.525,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	10.393,75	10.731,25	10.431,25	10.543,75	10.393,75	10.175,00
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	12.568,75	12.568,75	12.637,50	12.637,50	12.637,50	12.525,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	10.393,75	10.731,25	10.431,25	10.543,75	10.393,75	10.175,00
	21	b. altri (3) (5)	10.393,75	10.731,25	10.431,25	10.543,75	10.393,75	10.175,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 21-11-68 al 25-11-68	dal 26-11-68 al 28-11-68	dal 29-11-68 al 6-12-68	dal 7-12-68 al 10-12-68	dall'11-12-68 al 16-12-68	dal 17-12-68 al 30-12-68
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	12.525,00	12.525,00	12.437,50	12.437,50	12.437,50	12.437,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	9.950,00	9.875,00	9.656,25	9.581,25	9.506,25	9.437,50
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	12.525,00	12.525,00	12.437,50	12.437,50	12.437,50	12.437,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	9.950,00	9.875,00	9.656,25	9.581,25	9.506,25	9.437,50
	21	b. altri (3) (5)	9.950,00	9.875,00	9.656,25	9.581,25	9.506,25	9.437,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti dal 31-12-68 al 2-1-69	3-1-69	dal 4-1-69 al 9-1-69	10-1-69	dall'11-1-69 al 13-1-69	dal 14-1-69 al 22-1-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	12.437,50	12.437,50	11.662,50	11.487,50	11.487,50	11.487,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	9.362,50	9.287,50	9.287,50	9.362,50	9.287,50	9.437,50
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	12.437,50	12.437,50	11.662,50	11.487,50	11.487,50	11.487,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	9.362,50	9.287,50	9.287,50	9.362,50	9.287,50	9.437,50
	21	b. altri (3) (5)	9.362,50	9.287,50	9.287,50	9.362,50	9.287,50	9.437,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 23-1-69	dal 24-1-69 al 28-1-69	dal 29-1-69 al 4-2-69	dal 5-2-69 al 10-2-69	dall'11-2-69 al 12-2-69	dal 13-2-69 al 21-2-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	11.862,50	11.862,50	11.793,75	11.706,25	11.706,25	11.618,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	9.437,50	9.506,25	9.400,00	9.287,50	9.175,00	9.100,00
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi . .	11.862,50	11.862,50	11.793,75	11.706,25	11.706,25	11.618,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4) . . .	9.437,50	9.506,25	9.400,00	9.287,50	9.175,00	9.100,00
	21	b. altri (3) (5) . . .	9.437,50	9.506,25	9.400,00	9.287,50	9.175,00	9.100,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti dal 22-2-69 al 24-2-69	dal 25-2-69 al 4-3-69	5-3-69	6-3-69	7-3-69	dall'8-3-69 all'11-3-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi . .	11.531,25	11.450,00	11.362,50	11.362,50	11.362,50	11.275,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.918,75	8.843,75	8.731,25	8.806,25	8.731,25	8.731,25
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	11.531,25	11.450,00	11.362,50	11.362,50	11.362,50	11.275,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.918,75	8.843,75	8.731,25	8.806,25	8.731,25	8.731,25
	21	b. altri (3) (5)	8.918,75	8.843,75	8.731,25	8.806,25	8.731,25	8.731,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 12-3-69	13-3-69	dal 14-3-69 al 18-3-69	19-3-69	dal 20-3-69 al 25-3-69	26-3-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi . .	11.143,75	11.056,25	11.056,25	11.056,25	10.975,00	10.975,00
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.731,25	8.550,00	8.475,00	8.400,00	8.475,00	8.400,00
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi . .	11.143,75	11.056,25	11.056,25	11.056,25	10.975,00	10.975,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.731,25	8.550,00	8.475,00	8.400,00	8.475,00	8.400,00
	21	b. altri (3) (5)	8.731,25	8.550,00	8.475,00	8.400,00	8.475,00	8.400,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti dal 27-3-69 al 28-3-69	dal 29-3-69 al 31-3-69	dal 1°-4-69 al 2-4-69	dal 3-4-69 all'8-4-69	9-4-69	10-4-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.843,75	10.843,75	10.931,25	10.931,25	10.931,25	10.931,25
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.325,00	8.400,00	8.475,00	8.400,00	8.475,00	8.400,00
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	10.843,75	10.843,75	10.931,25	10.931,25	10.931,25	10.931,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.325,00	8.400,00	8.475,00	8.400,00	8.475,00	8.400,00
	21	b. altri (3) (5)	8.325,00	8.400,00	8.475,00	8.400,00	8.475,00	8.400,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 11-4-69	dal 12-4-69 al 15-4-69	dal 16-4-69 al 18-4-69	dal 19-4-69 al 25-4-69	dal 26-4-69 al 29-4-69	dal 30-4-69 al 5-5-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.800,00	10.668,75	10.668,75	10.562,50	10.718,75	10.793,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.400,00	8.181,25	8.256,25	8.181,25	8.325,00	8.400,00
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	10.800,00	10.668,75	10.668,75	10.562,50	10.718,75	10.793,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.400,00	8.181,25	8.256,25	8.181,25	8.325,00	8.400,00
	21	b. altri (3) (5)	8.400,00	8.181,25	8.256,25	8.181,25	8.325,00	8.400,00

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
della Tariffa	della Statistica		6-5-69	dal 7-5-69 al 14-5-69	dal 15-5-69 al 23-5-69	dal 24-5-69 al 29-5-69	30-5-69	dal 31-5-69 al 4-6-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.718,75	10.793,75	10.718,75	10.637,50	10.562,50	10.637,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.325,00	8.400,00	8.325,00	8.256,25	8.181,25	8.256,25
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	10.718,75	10.793,75	10.718,75	10.637,50	10.572,50	10.637,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.325,00	8.400,00	8.325,00	8.256,25	8.181,25	8.256,25
	21	b. altri (3) (5)	8.325,00	8.400,00	8.325,00	8.256,25	8.181,25	8.256,25

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
della Tariffa	della Statistica		dal 5-6-69 al 6-6-69	dal 7-6-69 al 17 6-69	18-6-69	dal 19-6-69 al 20-6-69	dal 21-6-69 al 30-6-69	dal 1°-7-69 al 24-7-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	10.718,75	10.637,50	10.718,75	10.793,75	10.875,00	10.950,00
	05	II. zuccheri greggi (3) .	8.325,00	8.256,20	8.325,00	8.400,00	8.475,00	8.550,00
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi . .	10.718,75	10.637,50	10.718,75	10.793,75	10.875,00	10.950,00
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.325,00	8.256,25	8.325,00	8.400,00	8.475,00	8.550,00
	21	b. altri (3) (5)	8.325,00	8.256,25	8.325,00	8.400,00	8.475,00	8.550,00

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti					
della Tariffa	della Statistica		25-7-69	dal 26-7-69 al 30-7-69	dal 31-7-69 al 5-8-69	dal 6-8-69 al 13-8-69	14-8-69	dal 15-8-69 al 18-8-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	11.068,75	11.193,75	11.268,75	11.350,00	11.493,75	11.643,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	8.662,50	8.768,75	8.843,75	8.918,75	9.068,75	9.212,50
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	11.068,75	11.193,75	11.268,75	11.350,00	11.493,75	11.643,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.662,50	8.768,75	8.843,75	8.918,75	9.068,75	9.212,50
	21	b. altri (3) (5)	8.662,50	8.768,75	8.843,75	8.918,75	9.068,75	9.212,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 19-8-69	20-8-69	21-8-69	dal 22-8-69 al 27-8-69	28-8-69	dal 29-8-69 al 3-9-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	11.793,75	11.937,50	12.162,50	12.237,50	12.312,50	12.087,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	9.362,50	9.506,25	9.731,25	9.806,25	9.875,00	9.656,25
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	11.793,75	11.937,50	12.162,50	12.237,50	12.312,50	12.087,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	9.362,50	9.506,25	9.731,25	9.806,25	9.875,00	9.656,25
	21	b. altri (3) (5)	9.362,50	9.506,25	9.731,25	9.806,25	9.875,00	9.656,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 4-9-69	dal 5-9-69 al 10-9-69	11-9-69	dal 12-9-69 al 15-9-69	dal 16-9-69 al 17-9-69	18-9-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	12.162,50	12.312,50	12.237,50	12.162,50	12.087,50	12.162,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	9.731,25	9.875,00	9.806,25	9.731,25	9.656,25	9.731,25
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	12.162,50	12.312,50	12.237,50	12.162,50	12.087,50	12.162,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	9.731,25	9.875,00	9.806,25	9.731,25	9.656,25	9.731,25
	21	b. altri (3) (5)	9.731,25	9.875,00	9.806,25	9.731,25	9.656,25	9.731,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti dal 19-9-69 al 22-9-69	23-9-69	dal 24-9-69 al 25-9-69	dal 26-9-69 al 29-9-69	dal 30-9-69 al 2-10-69	3-10-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	12.012,50	11.881,25	11.793,75	11.718,75	11.793,75	11.937,50
	05	II. zuccheri greggi (3)	9.581,25	9.437,50	9.362,50	9.287,50	9.362,50	9.506,25
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi .	12.012,50	11.881,25	11.793,75	11.718,75	11.793,75	11.937,50
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	9.581,25	9.437,50	9.362,50	9.287,50	9.362,50	9.506,25
	21	b. altri (3) (5)	9.581,25	9.437,50	9.362,50	9.287,50	9.362,50	9.506,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 4-10-69 al 10-10-69	dal 11-10-69 al 13-10-69	dal 14-10-69 al 17-10-69	dal 18-10-69 al 20-10-69	21-10-69	dal 22-10-69 al 24-10-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	12.087,50	12.012,50	11.862,50	11.793,75	11.568,75	11.493,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	9.656,25	9.581,25	9.437,50	9.362,50	9.137,50	9.068,75
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	12.087,50	12.012,50	11.862,50	11.793,75	11.568,75	11.493,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	9.656,25	9.581,25	9.437,50	9.362,50	9.137,50	9.068,75
	21	b. altri (3) (5)	9.656,25	9.581,25	9.437,50	9.362,50	9.137,50	9.068,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: dal 25-10-69 al 27-10-69	dal 28-10-69 al 3-11-69	dal 4-11-69 al 5-11-69	6-11-69	7-11-69	dal 8-11-69 al 12-11-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi .	11.418,75	11.343,75	11.418,75	11.493,75	11.568,75	11.568,75
	05	II. zuccheri greggi (3) .	8.993,75	8.918,75	8.993,75	9.068,75	9.137,50	9.608,75
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi .	11.418,75	11.343,75	11.418,75	11.493,75	11.568,75	11.568,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4) .	8.993,75	8.918,75	8.993,75	9.068,75	9.137,50	9.068,75
	21	b. altri (3) (5)	8.993,75	8.918,75	8.993,75	9.068,75	9.137,50	9.068,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti: 13-11-69	dal 14-11-69 al 17-11-69	dal 18-11-69 al 19-11-69	dal 20-11-69 al 24-11-69	dal 25-11-69 al 26-11-69	dal 27-11-69 al 8-12-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi .	11.381,25	11.318,75	11.493,75	11.568,75	11.718,75	11.643,75
	05	II. zuccheri greggi (3) . . .	8.956,25	8.881,25	9.068,75	9.137,50	9.287,50	9.212,50
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi . . .	11.381,25	11.318,75	11.493,75	11.568,75	11.718,75	11.643,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	8.956,25	8.881,25	9.068,75	9.137,50	9.287,50	9.212,50
	21	b. altri (3) (5)	8.956,25	8.881,25	9.068,75	9.137,50	9.287,50	9.212,50

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire per 100 kg netti 9-12-69	dal 10-12-69 all'11-12-69	dal 12-12-69 al 15-12-69	16-12-69	17-12-69	dal 18-12-69 al 31-12-69
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	11.793,75	11.862,50	11.756,25	11.756,25	11.662,50	11.756,25
	05	II. zuccheri greggi (3) .	9.362,50	9.437,50	9.325,00	9.400,00	9.325,00	9.325,00
		B. altri:						
	07	I. zuccheri bianchi	11.793,75	11.862,50	11.756,25	11.756,25	11.662,50	11.756,25
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4) .	9.362,50	9.437,50	9.325,00	9.400,00	9.325,00	9.325,00
	21	b. altri (3) (5)	9.362,50	9.437,50	9.325,00	9.400,00	9.325,00	9.325,00

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(7197)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1970, registro n. 26 Finanze, foglio n. 232, è stato respinto il ricorso prodotto dal I assistente Santoro Francesco dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali contro il decreto ministeriale del 5 aprile 1967, con cui non venne accolta l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui egli è risultato affetto.

(8121)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cavazzana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavazzana, frazione del comune di Lusia, nella Cassa rurale ed artigiana di Lusia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lusia — che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di Lusia e Cavazzana, società cooperativa a responsabilità limitata — e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda, sito in Cavazzana.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 10 agosto 1969, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Cavazzana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavazzana, frazione del comune di Lusia (Rovigo) e della Cassa rurale ed artigiana di Lusia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lusia (Rovigo), relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Cavazzana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavazzana, frazione del comune di Lusia (Rovigo), nella Cassa rurale ed artigiana di Lusia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lusia (Rovigo) — che assume la nuova denominazione sociale di Cassa rurale ed artigiana di Lusia e Cavazzana, società cooperativa a responsabilità limitata — alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. La cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Cavazzana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1970

Il Governatore: CARLI

(8151)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 4 agosto 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata con sede in Torremaggiore (Foggia), in liquidazione coatta, il dott. Antonio Russi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8120)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sulla istituzione del ruolo dei collocatori;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di dover bandire un concorso per esami per la copertura dei posti vacanti nel ruolo dei collocatori;

Considerato che nella determinazione di detti posti è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori.

A titolo indicativo si precisa che i posti suddetti sono destinati a sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione, presso i quali più accentuata si manifesta la carenza di personale, secondo la destinazione e la ripartizione seguenti:

Piemonte	n.	45
Lombardia	»	90
Veneto	»	20
Friuli-Venezia Giulia	»	8
Liguria	»	6
Toscana	»	12
Lazio	»	12
Abruzzo .	»	4
Campania	»	10
Puglie	»	25
Basilicata	»	12
Calabria	»	20
Sicilia	»	20
Sardegna	»	20

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc. o altro titolo equipollente);

2) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32°, salve le elevazioni previste dal sesto comma del presente articolo;

3) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

7) aver adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Ai fini dell'ammissione al concorso, il predetto limite massimo di età di trentadue anni è elevato:

1) a trentaquattro anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a trentasette anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1968, n. 137, modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per i connazionali rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319, per i connazionali rimpatriati dal Marocco e dal Sudan dopo il 30 marzo 1963 e da Zanzibar (Tanzania) dopo il 12 gennaio 1964 o che rimpatrieranno in avvenire, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con quelle di cui ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per

servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla nona e decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per i mutilati e invalidi civili;

c) per i profughi indicati al precedente n. 2, lettera *e*), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro, nonchè per gli orfani e le vedove di caduti sul lavoro;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X, via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 400 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi della circoscrizione regionale prescelta tra quelle indicate al precedente art. 1;

l) il proprio domicilio o l'indirizzo, completo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

L'amministrazione fa riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente art. 2.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 4.

Commissione d'esami

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

b) da quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, secondo il programma riportato in allegato al presente bando.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso i capoluoghi delle regioni indicate all'art. 1, salva la facoltà di istituire altre sedi di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Sono ammessi alla prova orale, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova pratica e nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi, possono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i documenti sottoelencati comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

3) profughi:

a) profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

b) profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare;

c) profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato, in bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

d) profughi dal Marocco, dal Sudan e da Zanzibar, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965 e 18 luglio 1966: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dall'autorità consolare.

I profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro, attestante il loro stato di disoccupazione, in bollo da L. 400;

4) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1948;

5) mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

6) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di orfano di caduto sul lavoro, ai fini della iscrizione negli elenchi provinciali dell'associazione;

9) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

10) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei predetti ruoli e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, dovranno produrre il decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, in bollo da L. 400, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

13) figli di mutilati o invalidi per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore invalido;

14) figli di mutilati o invalidi del lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del genitore invalido;

15) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o di caduti per servizio: certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, rilasciata a nome del congiunto caduto sul lavoro;

17) vedove di guerra non rimaritate: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

18) vedove non rimaritate di caduti per causa di servizio: dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

19) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione come al n. 5), in bollo da L. 400, in cui debbono essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di vedova di caduto sul lavoro;

20) ex combattenti o assimilati: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6, dell'8 luglio 1948, dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om, del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

21) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione, in bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: dichiarazione di lodevole servizio rilasciata, in carta da bollo da L. 400, dal direttore dell'ufficio di appartenenza, con specifica indicazione del periodo di servizio prestato;

23) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

24) mutilati ed invalidi civili: certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

25) coloro che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato dell'amministrazione, in carta da bollo da L. 400, attestante il lodevole servizio prestato;

26) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dello art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma:

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un comune italiano, dallo ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 400, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici od ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti dal presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui all'art. 8.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova collocatori di 2ª classe nel ruolo dei collocatori.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso la sezione comunale o frazionale della circoscrizione regionale alla quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso, restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1970
Registro n. 8, *foglio n.* 171

ALLEGATO 1

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X - via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di .) il giorno . domiciliato in . (provincia di . .) via . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado in data . . presso l'Istituto . . . di essere cittadino italiano; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio del consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, una delle sezioni comunali e frazionali della circoscrizione regionale del . . . . . . (indicare la regione prescelta).

Tutte le comunicazioni relative al presente concorso chiede gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. - *Prove scritte*

1) Componimento in lingua italiana (nell'attribuzione del voto per tale prova sarà tenuto conto anche della calligrafia). Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Tema su nozioni di legislazione sociale (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

2. - *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare lo elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

3. *Prova orale*

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica.

Geometria: punto; retta; piano. Retta e parti della retta. Angoli. Rette perpendicolari - rette parallele - Triangoli (uguaglianza dei triangoli - proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero). Somma degli angoli di un triangolo, poligoni - quadrilateri - Circonferenza e cerchio. Equivalenze ed aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Fascio di rette parallele. Teorema di Talete. Proprietà del triangolo rettangolo: teoremi di Euclide. Riduzioni in scala.

Rette e piani nello spazio - Diedri - Angoloidi - Poliedri (prisma, parallelepipedo, cubo, piramide). Corpi rotondi (cilindro, cono, sfera).

2) Nozioni di legislazione sociale: Organi dello Stato in materia di legislazione sociale: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'Ispettorato del lavoro, gli Uffici del lavoro, i Centri di emigrazione, l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Enti pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale: I.N.P.S., I.N.A.I.L., I.N.A.M., E.N.P.A.S., etc.

Datore di lavoro e lavoratore. Limiti alla formazione del rapporto di lavoro (età, sesso, idoneità fisica, libretto di lavoro).

Retribuzione e sue forme. Estinzione del rapporto di lavoro e sue conseguenze.

La tutela del lavoratore: orario di lavoro, riposo settimanale, ferie; tutela del lavoro femminile e minorile; tutela delle lavoratrici madri.

Cenni sulle principali forme di assicurazione sociale (assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) con particolare riferimento all'assicurazione contro la disoccupazione; gli assegni familiari.

L'apprendistato; l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori: corsi di qualificazione e riqualificazione, cantieri.

Il collocamento dei lavoratori: collocamento ordinario, collocamento obbligatorio, collocamento speciale.

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: Ministeri; organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (ispettorato del lavoro, uffici del lavoro e della massima occupazione e proprie sezioni comunali e frazionali); i Ministeri ed i Sottosegretari di Stato, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la Prefettura, la Regione, la Provincia, il Comune e i loro organi; il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato.

4) Nozioni elementari di statistica: concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi ne consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8033)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1969-70, ai figli dei segretari comunali e provinciali in attività di servizio od in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento di borse di studio, per l'anno 1969-70, ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza;

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1970, con il quale è stata nominata la relativa commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Viste le graduatorie dei candidati formulate dalla suddetta commissione per ciascuna delle tre categorie di beneficiari previste dall'art. 1 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1969;

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati:

N.	Nome		Punti	
1.	Macchiarola Antonella	punti	9,40	su 10
2.	Marcheselli Cecilia	»	9,40	»
3.	Filippello Rosalba	»	9,20	»
4.	Murru Roberto	»	9,20	»
5.	Ricotta Fernanda	»	9,20	»
6.	Consol Tiziana	»	9—	»
7.	de Martino Marcello	»	9—	»
8.	Grimaldi Anna Rita	»	9—	»
9.	Macaluso Giuseppe	»	9—	»
10.	Maddalone Domenico	»	9—	»
11.	Selvini Celestina	»	9—	»
12.	Sgobba Donatella	»	9—	»
13.	Anziliero Anna Lucia	»	8,88	»
14.	Circosta Iolanda	»	8,80	»
15.	Geraci Lucrezia di Salvatore	»	8,77	»
16.	Rigotti Andrea	»	8,60	»
17.	Drocco Sandra	»	8,55	»
18.	Kapeller Edvige	»	8,55	»
19.	Molinari Francesca	»	8,55	»
20.	Musi Marco	»	8,55	»
21.	Fornari Paolo	»	8,44	»
22.	Monti Concetta	»	8,44	»
23.	Naim Giuseppe	»	8,44	»
24.	Capuzzo Antonio	»	8,40	»
25.	Figliano Ornella	»	8,40	»
26.	Genduso Vincenzo	»	8,40	»
27.	Galeotti Chiara	»	8,33	»
28.	Mazza Massimo	»	8,33	»
29.	Pascal Donatella	»	8,33	»
30.	Scelfo Silvio Giuseppe	»	8,33	»
31.	Tabani Luciano	»	8,33	»
32.	Uccelletti Claudio	»	8,33	»
33.	Achenza Lianella	»	8,22	»
34.	Amorelli Fabio	»	8,22	»
35.	Galasso Giovanni	»	8,22	»
36.	Calorio Angioletta	»	8,20	»
37.	Chiarello Carmela	»	8,20	»
38.	Maran Laura	»	8,20	»
39.	Molinaroli Emanuela	»	8,20	»
40.	Palamini Tiziana	»	8,20	»
41.	Tarzia Giantommaso	»	8,20	»
42.	Zannoni Agostino	»	8,20	»
43.	Bellassai Agata	»	8,11	»
44.	Bovo Antonietta	»	8,11	»
45.	De Giorgi Carlo	»	8,11	»
46.	Dei Paola	»	8,11	»
47.	Marsili Rita	»	8,11	»
48.	Olivero Gianfranco	»	8,11	»
49.	Piccirillo Carmine Emilio	»	8,11	»
50.	Sacco Mario	»	8,11	»
51.	Tosolini Marco	»	8,11	»
52.	Augurio Angela	»	8—	»
53.	Borgarello Giovanni	»	8—	»
54.	Calanchi Maria Teresa	»	8—	»
55.	Catalano Angelo Giovanni	»	8—	»
56.	Deasti Vittorio	»	8—	»
57.	Di Caro Antonietta	»	8—	»
58.	Gemma Luisella	»	8—	»
59.	Giffoni Antonietta	»	8—	»
60.	Gobbo Giampiero	»	8—	»
61.	Magoni Mauro	»	8—	»
62.	Mollica Susanna	»	8—	»
63.	Nicoletti Serafina	»	8—	»
64.	Plozzer Rita	»	8—	»
65.	Possenti Marcella	»	8—	»
66.	Qualizza Ugo	»	8—	»
67.	Rainaldi Armando	»	8—	»
68.	Sassi Susanna	»	8—	»
69.	Triarico Giuseppe	»	8—	»
70.	Verona Vittorio	»	8—	»
71.	Viganò Gabriele	»	8—	»
72.	Bertolino Francesca	»	7,90	»
73.	Cappellari Maria Virginia	»	7,88	»
74.	D'Amore Mariella	»	7,88	»
75.	Di Murro Massimo Carlo	»	7,88	»
76.	Gilotto Piero	»	7,88	»
77.	Rossi Teresa	»	7,88	»
78.	Savi Stella	»	7,88	»
79.	Scarezzati Pietro	»	7,88	»
80.	Vassalli Silvano	»	7,88	»
81.	Zarino Marilena	»	7,88	»
82.	Ochner Elmar	»	7,87	»

83. Biscaglia Giuseppe Vincenzo . punti 7,80 su 10
84. Mazziotti Edvige » 7,80 »
85. Merlino Rita » 7,80 »
86. Rosso Orazio » 7,80 »
87. Scarella Antonino » 7,80 »
88. Gaffodio Zaverio » 7,77 »
89. Meo Franco » 7,77 »
90. Sorrentino Vincenzo Romano » 7,77 »
91. Maccarini Beatrice » 7,75 »
92. Bruni Carmelina » 7,66 »
93. Catalani Maurizio » 7,66 »
94. Chiaramondia Claretta » 7,66 »
95. Colosi Marisa Nunzia » 7,66 »
96. Fraccarossi Caterina » 7,66 »
97. Melocco Diana » 7,66 »
98. Munno Giuseppe » 7,66 »
99. Salari Leonardo » 7,66 »
100. Petralia Eliana » 7,66 »
101. Rizzo Emilia » 7,66 »
102. Zecca Aldo » 7,66 »
103. Iamorta Bianca Maria » 7,62 »
104. Veccia Maria Leonora » 7,62 »
105. Buono Pietro » 7,60 »
106. Murgia Gabriella » 7,60 »
107. Narducci Daniele » 7,60 »
108. Cova Mauro » 7,57 »
109. Barbieri Eliana » 7,55 »
110. Cocco Anna Rosa » 7,55 »
111. Costantini Marco » 7,55 »
112. Ghisandi Pietro » 7,55 »
113. Montefusco Raffaele » 7,55 »
114. Niedrist Wolfang » 7,55 »
115. Palomba Elena » 7,55 »
116. Patriarca Clementina » 7,55 »
117. Sarti Roberto » 7,55 »
118. Dal Pozzo Luisa » 7,50 »
119. Nessi Massimo » 7,50 »
120. Boffa Maria Emanuela » 7,44 »
121. Boiardi Ezio » 7,44 »
122. Catalfamo Patrizia » 7,44 »
123. Conte Alba Vittoria » 7,44 »
124. Di Dedda Giovanni Battista » 7,44 »
125. Lalli Valeria » 7,44 »
126. Manferoce Ornella » 7,44 »
127. Marinelli Geltrude » 7,44 »
128. Massidda Enrico Salvatore » 7,44 »
129. Santoni Carlo » 7,44 »
130. Zaffignani Maria Augusta » 7,44 »
131. Miraglia Carmela » 7,40 »
132. Quadrio Gabriele » 7,40 »
133. Vitturini Fabrizia » 7,40 »
134. Molinari Alberto » 7,33 »
135. Novelli Franca » 7,33 »
136. Parisi Giuseppe » 7,33 »
137. Rizzi Rita » 7,33 »
138. Ruglioni Gianluca » 7,33 »
139. Stagno Maria Luisa » 7,33 »
140. Geroldi Mario » 7,22 »
141. La Mantia Laura » 7,22 »
142. Mancini Gianluigi » 7,22 »
143. Rava Pier Luigi » 7,22 »
144. Ravarotto Licia » 7,22 »
145. Sozio Carla » 7,22 »
146. Torretta Loredana » 7,22 »
147. Alvino Antonietta » 7,20 »
148. Bertetto Vincenzina » 7,20 »
149. Buccheri Maurilia » 7,11 »
150. Corvese Franca » 7,11 »
151. Leonardi Orlando » 7,11 »
152. Lovino Isabella » 7,11 »
153. Luche Rosa Lucia » 7,11 »
154. Marseu Paolo » 7,11 »
155. Riso Norma » 7,11 »
156. Rocca Annalisa » 7,11 »
157. Zaffanella Bruna » 7,11 »
158. Colangelo Vincenzo » 7— »
159. Di Giovine Marcello » 7— »
160. Ferri Daniela » 7— »
161. Guida Salvatore » 7— »
162. Moschetti Enzo » 7— »
163. Miceli Michael » 7— »

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 50.000 (cinquantamila).

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti delle scuole medie superiori:

1. Albonetti Maria Emanuela . punti 9— su 10
2. Armillei Sabina » 9— »
3. Barbatelli Giorgio » 9— »
4. Barbero Maria Egidia » 9— »
5. Baroni Flavio Massimo » 9— »
6. Cappelluti Maria » 9— »
7. Caruso Concetta » 9— »
8. Di Pasquale Antonio » 9— »
9. Ferraris Daniela » 9— »
10. Giudici Maria Donata » 9— »
11. Lanero Patrizia » 9— »
12. Lobefalo Maria Rosaria » 9— »
13. Marconi Antonella » 9— »
14. Mariga Enzo » 9— »
15. Marinelli Fabio » 9— »
16. Marisi Francesco » 9— »
17. Martino Luigi » 9— »
18. Rossi Paolo » 9— »
19. Toniolo Alessandra » 9— »
20. Lancellotti Giovanni » 8,57 »
21. Wutte Irene » 8,40 »
22. Mazzoli Marco » 8,28 »
23. Bolla Maria Pia » 8,25 »
24. Crosignani Angelo » 8,22 »
25. Sarnà Vivenzio » 8,22 »
26. Achilli Ermanno » 8— »
27. Belleri Laura » 8— »
28. Bertagnollo Giovanni » 8— »
29. Bertoni Enrica » 8— »
30. Bini Mario » 8— »
31. Bruatto Rita » 8— »
32. Castagnaro Antonio di Domenico » 8— »
33. Covani Carmelo » 8— »
34. Cristofori Patrizia » 8— »
35. de Bonis Rosaria » 8— »
36. De Dominicis Domenico » 8— »
37. Di Camillo Serafino » 8— »
38. Dilena Luciano » 8— »
39. Fenu Maria Serena » 8— »
40. Fontanas Maurizio » 8— »
41. Frigo Antonella » 8— »
42. Fusaschi Paola » 8— »
43. Giannelli Giuseppe Mauro » 8— »
44. Marcon Emanuela » 8— »
45. Maroni Ivana » 8— »
46. Monti Alfredo » 8— »
47. Pallotta Maria Assunta » 8— »
48. Rossi Fabrizio » 8— »
49. Santini Paolo Maria » 8— »
50. Tinti Fabrizio » 8— »
51. Tocco Giampaolo » 8— »
52. Todisco Tommaso » 8— »
53. Vichi Ornella » 8— »
54. Barbesti Fabrizio » 7,88 »
55. Vergine Demetria » 7,85 »
56. De Zolt Maria » 7,80 »
57. Geraci Lucrezia di Vincenzo » 7,75 »
58. Barbieri Nilde » 7,63 »
59. Bafundi Maria Antonietta » 7,57 »
60. Bisceglia Giovanni » 7,57 »
61. D'Arrigo Antonio Letterio » 7,57 »
62. Dionisi Letizia » 7,57 »
63. Lorenzini Angelo » 7,57 »
64. Papa Pia Dora » 7,57 »
65. Peluso Gennaro » 7,57 »
66. Parise Micaela » 7,55 »
67. Romagnoli Stefania » 7,55 »
68. Toscanelli Isabella » 7,54 »
69. De Donato Maria Teresa » 7,50 »
70. Leoni Loretta » 7,50 »
71. Cozza Giorgio » 7,42 »
72. Cranchi Rossella » 7,42 »
73. De Carolis Giacomo » 7,42 »
74. Forabosco Andrea » 7,42 »
75. Mari Paola » 7,42 »

76. Schianchi Chiara Maria	punti	7,42	su 10
77. Roberti Mariella	»	7,41	»
78. Franco Antonino	»	7,37	»
79. Musmanno Maria Giuseppina .	»	7,37	»
80. Manenti Manuela .	»	7,33	»
81. Mauri Roberto . .	»	7,33	»
82. Anania Saverio	»	7,28	»
83. Bolzoni Dario	»	7,28	»
84. Finarelli Paolo .	»	7,28	»
85. Privitera Laura	»	7,28	»
86. Vitale Alida .	»	7,28	»
87. Musitelli Giovanna .	»	7,27	»
88. Pizzi Marinella	»	7,25	»
89. Barbalace Renato . .	»	7,22	»
90. Colombo Caterina	»	7,22	»
91. Giovannini Francesco	»	7,22	»
92. Andreotti Rita .	»	7,14	»
93. Benelli Maddalena .	»	7,14	»
94. Ceruti Mauro .	»	7,14	»
95. De Rosa Giuditta	»	7,14	»
96. Diaferia Carlo	»	7,14	»
97. Peschiera Paolo .	»	7,14	»
98. Lo Bue Patrizia	»	7,13	»
99. Baciga Maurizio .	»	7,12	»
100. Amoruso Raffaele	»	7,11	»
101. Corradi Maria Raffaella .	»	7,11	»
102. Flagiello Antonietta .	»	7,11	»
103. Marcucci Anna Bianca .	»	7,11	»
104. Vaccarone Remo . .	»	7.11	»
105. Maddalena Anna .	»	7,10	»
106. Masa Alba Maria .	»	7,10	»
107. Mosca Alba Rosa	»	7,09	»
108. Antonazzo Luigi Piero	»	7 —	»
109. Augelli Michele	»	7 —	»
110. Bartolomei Melchisede	»	7 —	»
111. Brasone Maniaci Saruccia Ernestina	»	7 —	»
112. Caso Brunella . . .	»	7 —	»
113. Burrello Claudio . .	»	7 —	»
114. Cappellano Rita .	»	7 —	»
115. Cicconi Giuseppina . .	»	7 —	»
116. Conti Oliva . .	»	7 —	»
117. De Blaw Carlo Giuseppe .	»	7 —	»
118. Deiana Gianfranca . .	»	7 —	»
119. Del Pizzol Daniela .	»	7 —	»
120. Donati Donato .	»	7 —	»
121. D'Onofrio Diana . . .	»	7 —	»
122. Falco Filippo .	»	7 —	»
123. Finarelli Carla .	»	7 —	»
124. Gentilini Ivo . . .	»	7 —	»
125. Giammichele Angelica	»	7 —	»
126. Giordano Giuseppe	»	7 —	»
127. Greppi Raffaella Maria .	»	7 —	»
128. Latino Corrado . .	»	7 —	»
129. Laviola Maria Antonietta .	»	7 —	»
130. Franceschini Liddi . .	»	7 —	»
131. Lecis Mario	»	7 —	»
132. Gianesin Marino .	»	7 —	»
133. Maggio Rosa Maria	»	7 —	»
134. Marchetto Fulvio	»	7 —	»
135. Marcon Susi . .	»	7 —	»
136. Marzano Tommaso Fabrizio .	»	7 —	»
137. Parise Maria Pia .	»	7 —	»
138. Pavese Elisabetta	»	7 —	»
139. Rivano Antonio Dionisio .	»	7 —	»
140. Sicoli Rosa	»	7 —	»
141. Taglioni Anna Maria Grazia	»	7 —	»
142. Tovazzi Franco	»	7 —	»
143. Vacirca Paola	»	7 —	»
144. Vivarelli Serena .	»	7 —	»
145. Zanoli Sandro .	»	7 —	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 90.000 (novantamila).

Art. 3.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati studenti universitari e di altri istituti accademici superiori:

a) Studenti iscritti, nel 1969-70, al primo anno del corso di laurea:

1. Farrace Giovanna . . .	punti	57 —	su 60
2. Duce Antonietta	»	56 —	»
3. Aiello Francesco	punti	54 —	su 60
4. Lembo Marcello	»	54 —	»
5. Bonvini Miriam	»	49 —	»
6. Gambino Luisella	»	48 —	»
7. Lugli Adalberto	»	48 —	»
8. Pegolo Aladino	»	48 —	»
9. Sandrinelli Pier Giacomo . . .	»	48 —	»
10. Tinterri Tommasina	»	48 —	»
11. Vicini Rosalba	»	48 —	»
12. Ceola Lucia Manuelita	»	47 —	»
13. Dadomo Antonietta	»	46 —	»
14. Bodo Grazia	»	45 —	»
15. Bortolan Alberto	»	45 —	»
16. Di Cristofaro Valeria	»	45 —	»
17. Persia Vincenzo	»	45 —	»
18. Torelli Daniela	»	45 —	»
19. Sanna Giorgio	»	44 —	»
20. Tarella Corrado	»	44 —	»
21. Castagnaro Bianca	»	43 —	»
22. Ricci Nicola	»	43 —	»
23. Simeone Ermanno	»	43 —	»
24. Camporesi Angela Maria	»	42,50	»
25. Del Campo Anna Leonarda (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969) . .	»	42 —	»
26. Poletti Cristina (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
27. Ventimiglia Ernesto (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
28. Bonato Giuseppe (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
29. Pirito Fausto (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
30. Romano Salvatore (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
31. Bosu Maristella (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
32. Graziani Bernadetta Concetta (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969) . .	»	42 —	»
33. Gambassi Maria Cristina (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969) . . .	»	42 —	»
34. Amenduni Michele (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
35. Lisoni Antonio (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
36. Paoluzzi Paola (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
37. Boni Gabriella (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»
38. Mistretta Giuseppe Bruno (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969) . .	»	42 —	»
39. Lerda Giampaola (art. 6 decreto ministeriale 29 dicembre 1969)	»	42 —	»

A favore di ciascuno dei primi ventinove studenti suddetti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 200.000 (duecentomila).

b) Studenti iscritti, nel 1969-70, in uno degli anni successivi al primo del relativo corso di laurea:

1. Cappello Gianfranco	punti	30 —	su 30
2. De Lisi Vincenzo	»	30 —	»
3. Merighi Tiziana	»	30 —	»
4. Passarelli Angela	»	30 —	»
5. Tafaro Mario	»	30 —	»
6. Ventriglia Alberto	»	30 —	»
7. Riano Ornella	»	29,20	»
8. Tiberga Mirca	»	29,20	»
9. Allegri Giannicola	»	29 —	»
10. Bertini Paolo	»	29 —	»
11. Carluccio Alessandro	»	28,60	»
12. Rocca Donata	»	28,60	»
13. Di Vita Maria Lucia	»	28,50	»
14. Alloro Maurizio	»	28,40	»
15. De Poda Daniela	»	28,33	»
16. Lugli Giovanni	»	28,33	»
17. Mona Giulio Cesare	»	28,33	»
18. Sandrini Edgardo	»	28,33	»
19. Terlicher Ivano	»	28,33	»
20. Marinozzi Luigi	»	28,25	»
21. Cifarelli Giuseppe	»	28 —	»
22. Mirabassi Maria Felicita	»	28 —	»
23. Cerioni Rita	»	27,83	»
24. Pilla Maria	»	27,75	»

25. Pesenti Gritti Serena	punti 27,60	su 30
26. Ferrante Michelangelo	» 27,50	»
27. Rivera Marina	» 27,42	»
28. Malvaldi Alessandro	» 27,40	»
29. Giamportone Castrenze	» 27,20	»
30. Magagnini Marcello	» 27—	»
31. Caporusso Vito	» 26,83	»
32. Franzot Dario	» 26,66	»
33. Girardi Bruna Maria	» 26,66	»
34. Fangi Daniela	» 26,58	»
35. Torri Giorgio	» 26,50	»
36. Pira Antonino	» 26,33	»
37. Notargiacomo Bruno	» 25,77	»
38. Simula Luciano	» 25,75	»
39. Antonetti Emilia	» 25,66	»
40. Pericu Lucia Anna Maria . . .	» 25,40	»
41. Chiarion Carla Maria	» 25,40	»
42. D'Angela Oronzo	» 25,25	»
43. Forno Tecla	» 25,25	»
44. Milesi Felice Angelo	» 25,25	»
45. Di Gioia Onofrio	» 25,07	»
46. Gazzellone Marisa	» 25—	»
47. La Scala Angelo	» 25—	»
48. Salvi Maria Cristina	» 25—	»
49. Troisi Silvana	» 24,80	»
50. Cavallaro Sergio	» 24,66	»
51. Lunghi Francesco	» 24—	»

A favore di ciascuno dei suddetti studenti verrà erogata, in unica soluzione, la borsa di studio di L. 200.000 (duecentomila).

Art. 4.

Le spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 28 luglio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(7741)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Brescia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1970, registrato il 12 marzo successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello, per l'anno 1970;

Letta la nota n. 519 in data 13 aprile 1970, con la quale il presidente della corte d'appello di Brescia, nell'informare che l'avv. Enrico Giovanardi componente supplente di quella commissione è deceduto il 27 febbraio scorso, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Piero Grassi dell'ordine di Brescia;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Piero Grassi, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Brescia in sostituzione dell'avv. Enrico Giovanardi, deceduto.

Roma, addì 18 giugno 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970
Registro n. 18 *Grazia e Giustizia, foglio n.* 182

(7944)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 721 in data 6 febbraio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 1933 in data 21 aprile 1970 con il quale il dott. Gianfranco Tonelli è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Bioglio;

Preso atto del telegramma n. 76 in data 25 luglio 1970 con il quale il comune di Bioglio partecipa che il dott. Gianfranco Tonelli ha rinunciato alla nomina per la condotta di che trattasi;

Dato atto, altresì, che gli altri candidati all'uopo interpellati hanno risposto negativamente per la nomina a medico condotto del comune di Bioglio;

Ritenuto che per effetto delle succitate rinunce occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giovanni Dalle Ore, nato a Torino il 24 ottobre 1938, è assegnato alla condotta medica del comune di Bioglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 27 luglio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(7771)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.